



UFFICIO
DEL
DIRETTORE
GENERALE

Roma, 26 novembre 2003

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI VERSANTI ALL'INPDAP

Circolare n. 30

Oggetto: Cartolarizzazione dei crediti

PREMESSA

Con D.M. del 18.4.2003, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.23 dicembre 1998 n.448 e successive modificazioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha autorizzato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti personali concessi agli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP

Per effetto di detto provvedimento è in fase di stipulazione tra l'INPDAP e la Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti a r.l. (SCIC) apposito contratto per la cessione in blocco e *pro soluto* di crediti, per capitale, interessi e accessori, inerenti ad un portafoglio di prestiti personali (piccoli prestiti e cessioni del quinto dello stipendio), erogati ovvero da erogarsi alla data del 31.12.2003.

Con il medesimo contratto è stato conferito a questo Istituto cedente l'incarico di svolgere, in nome e per conto, ovvero soltanto per conto della Società cessionaria, l'attività di amministrazione, incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Ai sensi del citato art. 15 saranno, inoltre, con uno o più decreti ministeriali, individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione.

Per quanto sopra, si rende necessario modificare le vigenti procedure di versamento delle quote di ammortamento delle prestazioni creditizie trattenute sulle posizioni stipendiali dei dipendenti da parte degli Enti e delle Amministrazioni, terzi debitori nei confronti di questa Gestione previdenziale.

Con la presente circolare questo Istituto definisce le modalità di comunicazione, da parte di codeste Amministrazioni ed Enti, dei dati necessari per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, finalizzata alla puntuale gestione dei rientri delle singole rate di ammortamento trattenute agli iscritti.

SOGGETTI DESTINATARI

Destinatari della presente circolare sono le Amministrazioni dello Stato e gli Enti, terzi debitori ai sensi del D.P.R. 180/1950 **versanti per trattenuta credito**, che provvedono, quindi, direttamente ad effettuare, sulle posizioni stipendiali dei beneficiari delle prestazioni creditizie, le trattenute delle rate previste dai relativi piani di ammortamento.

- Disposizioni per le amministrazioni gestite dal service personale tesoro

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato i cui dipendenti sono gestiti dal Service Personale Tesoro sono escluse dalle istruzioni impartite con la presente circolare. Per tali amministrazioni saranno diramate

apposite istruzioni concordate con il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e finanze sia per gli uffici per i quali il pagamento è effettuato direttamente dal Centro di Elaborazione di Latina (pagamenti telematici previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002), sia per quelli che liquidano le retribuzioni con mandato informatico.

ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI VERSANTI

1) DICHIARAZIONE

A far data dall'elaborazione degli stipendi del proprio personale dipendente di febbraio 2004, **con cadenza mensile** le Amministrazioni versanti sono obbligate a comunicare, tramite formati telematici standardizzati ovvero tramite un servizio disponibile su web, le informazioni relative:

- ai dati anagrafici, utili per la identificazione dei beneficiari,
- ai dati contabili, necessari alle operazioni di imputazione dei versamenti,
- alle eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato il mese precedente.

Nel caso di riduzione della retribuzione superiore ad 1/3 si dovrà indicare negli appositi campi previsti nei file e nell'applicazione su internet, la composizione della nuova retribuzione decurtata, al fine di permettere all'INPDAP il ricalcolo del piano di ammortamento, con relativo prolungamento e quantificazione della nuova rata.

Le dichiarazioni dovranno essere effettuate anche in assenza di variazioni rispetto alla denuncia del mese precedente.

Tali modalità di comunicazione sono coerenti con le procedure previste dalla circolare INPDAP n.1 del 10.1.2002, riguardanti l'aggiornamento costante degli elementi costitutivi della posizione assicurativa da parte degli Enti datori di lavoro. Dette modalità, utili alla gestione del processo di cartolarizzazione rappresentano da un lato un ampliamento degli adempimenti già richiesti per la trasmissione dei dati di cui alla citata circolare e dall'altro consentiranno di attuare quanto previsto dall'art. 44, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003, n.269. Infatti, a decorrere dal 1.1.2005 i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica dei redditi ai fini fiscali e contributivi, sono obbligati a trasmettere **mensilmente ed in via telematica** i flussi afferenti tutte le informazioni di pertinenza di questo Istituto, comprese quelle relative alle prestazioni creditizie, oggetto della presente circolare.

I soggetti destinatari potranno quindi effettuare la dichiarazione secondo la seguente duplice modalità:

-1.a) via file:

le informazioni potranno essere inviate con due tracciati alternativi:

- 1.a.a.) il primo corrisponde al file attualmente utilizzato per l'aggiornamento delle posizioni assicurative (770 mensile richiesto dalla predetta circolare 1/2002), con le specifiche informazioni relative alle prestazioni creditizie;
- 1.a.b.) il secondo è un tracciato che contiene un sottoinsieme del precedente, e permette la trasmissione delle sole informazioni necessarie all'operazione di riconciliazione tra gli incassi attesi ed i versamenti effettuati dai debitori terzi.

-1.b) via internet:

le Amministrazioni, che non sono in grado di fornire su file le informazioni previste, o che provvedono all'invio del file, di cui al punto 1.a.a.) precedente, in tempi non utili alla elaborazione dei dati da parte di questo INPDAP, potranno avvalersi di un apposito servizio disponibile via internet. Questa modalità consente di controllare le informazioni trasmesse sulla scorta di precedenti forniture elaborate e di variarle puntualmente, ove necessario.

2) ATTO DI CONFERMA

Le informazioni, siano esse state trasmesse via file o digitate tramite servizio web, dovranno comunque essere convalidate attraverso un apposito atto di conferma, **entro il 6 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute.**

Tale atto di conferma, che viene effettuato tramite l'applicazione disponibile su Internet, consentirà di acquisire, da parte delle Amministrazioni versanti, le informazioni necessarie per procedere al pagamento (codici identificativi ed importi dei pagamenti).

L'attribuzione dei codici permetterà una rapidissima riconciliazione tra i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni e le singole rate dei beneficiari, contenute nella dichiarazione, evitando successive azioni di

richiesta, da parte dell' INPDAP, di informazioni utili alla riconciliazione dei pagamenti, con evidenti vantaggi nel processo amministrativo delle Amministrazioni e di questo Istituto.

In presenza di eventuali scarti nell'elaborazione dei file pervenuti, l'amministrazione dovrà provvedere prima della conferma alla loro sistemazione.

3) PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato tassativamente **entro il 15 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute**, avvalendosi degli sportelli o del servizio web di Poste Italiane s.p.a..

Giova premettere che a decorrere dall'emanazione della presente circolare fino all'entrata a regime dell' avviato processo di cartolarizzazione, prevista a far data dal 1.3.2004, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sui conti correnti postali già accesi presso le locali Sedi INPDAP e non sui seguenti conti in via di chiusura:

- 91731000
- 91732008
- 91730002
- 91733006
- 989004

Successivamente a tale periodo transitorio, come già rappresentato, a decorrere dal 1.3.2004, con riferimento agli incassi relativi al precedente mese di febbraio, gli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni per il pagamento sono:

- un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane s.p.a., in nome di INPDAP, per i versamenti relativi ai prestiti cartolarizzati (cd. "Conto Unico");
- un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane s.p.a., in nome di INPDAP, per i versamenti relativi ai prestiti non cartolarizzati (concessi dopo il 2003). Al riguardo si rende noto che il conto domiciliato ha la caratteristica principale di consentire l'esatta individuazione dell'Amministrazione versante e di permettere il pagamento dell'importo confermato nella dichiarazione.
- un conto corrente, appositamente aperto presso Poste Italiane s.p.a., in nome di INPDAP, per i versamenti relativi agli importi da riconciliare (cd. "Conto della Riconciliazione"). I versamenti su detto ultimo conto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico, mediante l'obbligatoria indicazione di un codice identificativo utile per la successiva riconciliazione con quanto dovuto). Il terzo conto consente, altresì, alle Amministrazioni di pagare anche parzialmente il dovuto per non incorrere, almeno in misura anch'essa parziale, nelle sanzioni di tardato pagamento (vedi par. 4.4).

4) RICONCILIAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE

Sarà cura dell' INPDAP effettuare le verifiche sia con riferimento alla rituale esecuzione delle istruzioni impartite, sia con riferimento agli importi attesi in relazione ai prestiti personali, sulla base dei relativi piani di ammortamento e delle modificazioni anagrafiche pervenute.

Si espongono di seguito le diverse casistiche che possono verificarsi con riguardo ai momenti di attuazione del procedimento amministrativo: dichiarazione, conferma e pagamento, in caso di inosservanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.

• Nel caso in cui la dichiarazione di cui al par.1) sia stata effettuata:

4.1) **Dichiarazione confermata e pagamento non effettuato:** decorsa la data di scadenza prevista per il pagamento, l' INPDAP procederà alla verifica delle quote dichiarate. Il riscontro del mancato pagamento costituirà oggetto di apposita segnalazione, via e-mail, per consentire all'Amministrazione inadempiente il tempestivo versamento, al fine di non incorrere in maggiori sanzioni per ritardato pagamento.

4.2) **Dichiarazione confermata erroneamente e pagamento sul conto della riconciliazione:** qualora l'Amministrazione abbia, invece, provveduto a corrispondere quanto dovuto tramite bonifico sul conto della riconciliazione, non essendo possibile il pagamento di importo diverso da quello dichiarato sul Conto Unico, indicando il codice identificativo del pagamento, l'INPDAP solleciterà l'Amministrazione medesima a rendere coerente la dichiarazione con quanto pagato via Internet, in modo da poter immediatamente procedere alla riconciliazione del pagamento stesso.

4.3) **Dichiarazione non confermata e pagamento sul conto della riconciliazione:** nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato sul conto della riconciliazione, senza la preventiva indicazione del relativo codice identificativo, l' INPDAP non sarà in grado di imputare le somme dovute, in assenza delle condizioni necessarie per riconoscere il versante e i dati relativi al pagamento. Quindi l'Amministrazione sarà invitata, oltre a rettificare via internet la dichiarazione, ad indicare, altresì, gli estremi del pagamento effettuato, in modo da permetterne l'esatta imputazione. Quest'ultima casistica deve intendersi assolutamente anomala ed eccezionale, in quanto causa di gravi inefficienze nel processo di riconciliazione dei pagamenti.

- **Qualora la dichiarazione non sia stata invece effettuata:**

4.4) Le Amministrazioni possono, sempre entro il giorno 15 del mese di scadenza, provvedere ad effettuare la dichiarazione via Internet ed ottenere il codice identificativo del pagamento, da indicare nella parte descrittiva del bonifico da accreditare sul conto della riconciliazione.

4.5) Qualora l'Amministrazione provvedesse al pagamento in assenza di dichiarazione:

- è tenuta, comunque, ad inserire, nella parte descrittiva del bonifico i dati minimi richiesti per l'identificazione del versante e del pagamento (vedi par.2), nonché ad effettuare la dichiarazione via Internet, in modo da consentirne l'esatta imputazione delle somme.

- Non inserendo invece alcun dato identificativo, dovrà provvedere, oltre ad effettuare la dichiarazione via Internet, già sollecitata via e-mail, a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto versamento, alla sede INPDAP territorialmente competente.

5) RECUPERO RESIDUO DEBITO SUI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, al fine di consentire il recupero del residuo debito insoluto sui trattamenti di fine servizio, gli enti datori di lavoro sono tenuti a trasmettere la documentazione di rito **entro 15 giorni** dalla cessazione dal servizio, anche nei casi di dimissione. L'Istituto deve, infatti, estinguere subito il debito indipendentemente dai tempi di differimento previsti dalla legge per il pagamento della prestazione all'iscritto.

Modalità di accesso ai servizi ed invio delle informazioni mensili

Sul sito di INPDAP all'indirizzo <http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/servizienti.asp> sono disponibili, le istruzioni per il reperimento delle utenze e delle password necessarie ad accedere ai servizi di cui alla presente circolare.

Sul sito saranno pubblicate, entro il 28 c.m., le specifiche dei 2 tracciati record di cui al paragrafo 'dichiarazione'

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente a prendere contatti con la sede periferica INPDAP competente sul territorio per fornire gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare come strumento di colloquio per tutte le comunicazioni che interverranno in relazione alle operazioni di riconciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Luigi Marchione